



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 70 DEL 24.08.2022

OGGETTO:	CONTENZIOSO MORICI SALVATORE ET AL. C/O COMUNE DI SANTA FLAVIA – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE N. 123/2022 RG N. 3740/2016.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **ventiquattro** del mese di **Agosto** alle ore **19:10** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **18.08.2022**, n. **15464** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Marino Gaetano Daniele**.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Alessandro Gugliotta**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **13** e assenti n. **03**.

come segue:

N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	MARINO GAETANO DANIELE	X		9	BUSALACCHI FRANCESCO	X	
2	VENTURI MADDALENA		X	10	MICELI GIUSEPPE	X	
3	TROIA GIUSEPPE		X	11	DI CRISTINA TOMMASO	X	
4	LA BARBERA CINZIA	X		12	SANFILIPPO PIETRO	X	
5	TARANTINO STEFANIA	X		13	CRIVELLO GIUSEPPE	X	
6	CAVEZZANO ANTONIA		X	14	TRIPOLI GIUSEPPE	X	
7	AFFATIGATO GIOVANNI	X		15	EMMITI ROSALIA MARIA	X	
8	MAGGIORE ADELAIDE G.PPA	X		16	SANFILIPPO GIUSEPPA	X	

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale Dott. Alessandro Gugliotta, verificata la sussistenza del *quorum* strutturale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

X	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'ordine del giorno e avverte che si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al **punto 8)** avente ad oggetto: "**Contenzioso Morici Salvatore et al. c/o Comune di Santa Flavia – Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n. 3740/2016**".

Il Presidente da lettura del dispositivo della proposta deliberativa, dando conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei Revisori dei Conti e della Commissione consiliare

Il Consigliere Tripoli Giuseppe, chiesta ed ottenuta la parola, annuncia l'uscita dall'aula dei Consiglieri di opposizione, da intendersi come consuetudine, non comunque avendo nulla da rilevare sui contenuti ed avendo previamente constatato la sussistenza del numero legale anche senza l'opposizione in aula.

Il Consigliere Sanfilippo Pietro, chiesta ed ottenuta la parola, conferma l'imminente uscita dall'aula, affermando di avere saputo che il creditore di cui al presente debito si ritiene insoddisfatto ed avvierà ulteriori azioni legali per ottenere il risarcimento preteso, Analogamente, per quanto attiene alla successiva delibera, da cui si evince che il Comune di Santa Flavia, tra i tanti debitori, è il solo a pagare, invita l'Amministrazione ad approfondire le questione ed approntare adeguate difese.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che il debito Eurotech deriva dalla gestione Coinres e consegue all'aggressione che i creditori giudicano più conveniente effettuare sui conti dei Comuni più virtuosi. Aggiunge che il Comune si è già attivato per chiudere definitivamente i rapporti con il Coinres anche se, purtroppo, in questo momento non si può fare a meno di pagare.

Quindi alle ore 20:25 i Consiglieri Emmiti Rosalia Maria, Crivello Giuseppe, Tripoli Giuseppe, Sanfilippo Pietro e Sanfilippo Giuseppe.

Il Presidente, preso atto che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di cui al punto 8) dell'ordine del giorno, con il seguente risultato:

Votazione per alzata di mano

MARINO Gaetano Daniele	F	BUSALACCHI Francesco	F
VENTURI Maddalena	Assente	MICELI Giuseppe	F
TROIA Giuseppe	F	DI CRISTINA Tommaso	F
LA BARBERA Cinzia	F	SANFILIPPO Pietro	Assente
TARANTINO Stefania	F	CRIVELLO Giuseppe	Assente
CAVEZZANO Antonia	Assente	TRIPOLI Giuseppe	Assente
AFFATIGATO Giovanni	F	EMMITI Rosalia Maria	Assente
MAGGIORE Adelaide G.ppa	F	SANFILIPPO Giuseppe	Assente

Approvato all'unanimità di voti favorevoli dei presenti (9).

Quindi, **il Presidente** propone di mettere ai voti la proposta di **IMMEDIATA ESECUTIVITA'** della proposta di deliberazione di cui al **punto 8)**,

Votazione per alzata di mano

MARINO Gaetano Daniele	F	BUSALACCHI Francesco	F
VENTURI Maddalena	Assente	MICELI Giuseppe	F
TROIA Giuseppe	F	DI CRISTINA Tommaso	F
LA BARBERA Cinzia	F	SANFILIPPO Pietro	Assente
TARANTINO Stefania	F	CRIVELLO Giuseppe	Assente
CAVEZZANO Antonia	Assente	TRIPOLI Giuseppe	Assente
AFFATIGATO Giovanni	F	EMMITI Rosalia Maria	Assente
MAGGIORE Adelaide G.ppa	F	SANFILIPPO Giuseppa	Assente

Approvato all'unanimità di voti favorevoli dei presenti (9)

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

N. 01 /C.C. DEL 24 MAG. 2022.

OGGETTO: Contenzioso Morici Salvatore et al. C/o Comune di Santa Flavia;
Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Tribunale di
Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 RG n. 3740/2016.

UFFICIO PROPONENTE: Il Responsabile dell'Area IV
"Lavori Pubblici e Patrimonio"

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, 24.05.2022



Il Responsabile dell'Area IV
"Lavori Pubblici e Patrimonio"
(Ing. Irene Gullo)

UFFICIO RAGIONERIA: Responsabile dell'Area
"Economica Finanziaria"

REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole 26/05/2022

Il Responsabile dell'Area
(Dr. Angelo Benfante)



Favorevole 2-3/6/22

Il Responsabile dell'Area IV

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale.

PREMESSO:

- che in data 05.12.16 veniva notificato al Comune di Santa Flavia atto di citazione, acquisito agli atti dell'Ente in data 05.12.16 prot.n.21371, con il quali i Sigg. Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Maria Provvidenza, Morici Giuseppe e Morici Giovanni, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Caterina Graviano, sito Palermo Via Marche n.7, hanno citato il Comune di Santa Flavia nella persona del Sindaco pro-tempore a comparire innanzi il Tribunale Civile di Termini Imerese in udienza fissata innanzi il Giudice Unico in data 24.03.17;
- che con il suddetto atto di citazione i Sigg. Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Maria Provvidenza, Morici Giuseppe e Morici Giovanni chiedevano la condanna del Comune di Santa Flavia al risarcimento dei presunti danni patrimoniali e non riportati a seguito del mal funzionamento delle rete fognaria comunale;
- che con Deliberazione di G.M. n.131 del 22.12.2016 veniva conferito incarico all'Avv. Giorgio Vassallo Paleologo per resistere avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. Morici Salvatore et altri innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese;
- che con Deliberazione di G.M. n.22 del 21.03.2019 il Geom. Calderone Maurizio veniva nominato CTP nel contenzioso in argomento;
- che con Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n.3740/2016, il Comune di Santa Flavia è stato condannato:
- all'esecuzione delle opere descritte dal CTU nella relazione depositata in data 08.09.2020 consistenti in intervento di manutenzione su tratto fognario in corrispondenza di Corso Filangeri n.9 e in particolare nell'inserire nei tratti 1 e 2 della condotta fognaria, subito dopo i pozzetti di ispezione, delle valvole antiriflusso, come da scheda tecnica allegata alla relazione del CTU;
- al pagamento in solido con AMAP spa in favore di Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Provvidenza Maria, Morici Giuseppe e Morici Giovanni della somma di € 2.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della Sentenza e sino al soddisfo;
- al pagamento in solido con AMAP spa delle spese lite liquidate in complessivi € 5.427,31 di cui € 4.835,00 per compensi e spese generali, oltre IVA, cpa e

rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di tutti gli attori al patrocinio a favore dello Stato;

- al pagamento in solido con AMAP spa alle spese di CTU, ammontanti ad € 450,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un totale di € 549,00, come disposto dal Giudice nel verbale dell'udienza del 15.10.2019;

DATO ATTO che, con riferimento all'esecuzione delle opere descritte dal CTU nella relazione depositata in data 08.09.2020 e consistenti in intervento di manutenzione su tratto fognario in corrispondenza di Corso Filangeri n.9 e in particolare nell'inserire nei tratti 1 e 2 della condotta fognaria, subito dopo i pozzetti di ispezione, delle valvole antiriflusso, come da scheda tecnica allegata alla relazione del CTU, a seguito indagine di mercato, con Determinazione Area IV n.26 del 13.05.2022 N.GEN.219 del 17.05.2022 si è determinato di affidare alla Ditta SOGEA s.r.l., con sede a Casteldaccia (PA) Via San Giuseppe n.112 P.IVA 04840770822, l'intervento di manutenzione in argomento per l'importo netto di € 1.728,00 oltre IVA al 10% per € 172,80 e quindi per un totale di € 1.900,08;

DATO ATTO ancora che le obbligazioni a carico del Comune di Santa Flavia disposte dalla sopra citata Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n.3740/2016 ammontano complessivamente ad € **9.814,68**, come di seguito:

Morici Salvatore per risarcimento (comprensivi di interessi legali)	€ 1.003,29
Di Salvo Maria per risarcimento	€ 1.003,29
Morici Provvidenza Maria per risarcimento	€ 1.003,29
Morici Giuseppe per risarcimento	€ 1.003,29
Morici Giovanni per risarcimento	€ 1.003,29
Intervento di manutenzione Ditta SOGEA srl	€ 1.900,08
Spese legali in favore dell'Erario	€ 2.623,65
Spese per CTU	€ 274,50
TOTALE	€ 9.814,68

RITENUTO:

- pertanto, doversi procedere all'assolvimento delle obbligazioni disposte dalla sopra citata Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG

n.3740/2016 e tutti gli atti diretti al reperimento delle somme necessarie per un importo complessivo di € **9.814,68**;

- ancora che, nel caso in specie, si è in presenza della fattispecie del debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n.3740/2016, e che lo stesso può formare oggetto di legittimo riconoscimento a norma di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- che alla spesa di € **9.814,68** sarà fatto fronte nel modo seguente:

1) per € **5.016,45** con imputazione a valere sul capitolo 667/10 codice bilancio 1.02-1.10.99.99.999 del bilancio dell'Ente;

2) per € **1.900,08** a valere sull'impegno n.273/2022 assunto con Determinazione Area IV n.26 del 13.05.2022 N.GEN.219 del 17.05.2022;

3) per € **2.898,15** con imputazione a valere sul capitolo 667/20 codice bilancio 1.02-1.10.05.04.001 del bilancio dell'Ente;

- in ultimo, doversi procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento, al fine altresì di scongiurare ulteriori danni patrimoniali all'Ente;

RICONOSCIUTA la competenza del Consiglio Comunale ex art.194 del D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

VISTI tutti gli atti superiormente richiamati;

VISTO il D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

Propone al Consiglio Comunale

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

a) Riconoscere il debito fuori bilancio pari a € **9.814,68**, formatosi in conseguenza della Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n.3740/2016, che si allega alla presente proposta sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

b) Dare atto che alla spesa di che trattasi, pari alla somma complessiva di € **9.814,68**, sarà fatto fronte nel modo seguente:

1) per € **5.016,45** con imputazione a valere sul capitolo 667/10 codice bilancio 1.02-1.10.99.99.999 del bilancio dell'Ente;

2) per € **1.900,08** a valere sull'impegno n.273/2022 assunto con Determinazione Area IV n.26 del 13.05.2022 N.GEN.219 del 17.05.2022;

3) per € **2.898,15** con imputazione a valere sul capitolo 667/20 codice bilancio 1.02-1.10.05.04.001 del bilancio dell'Ente;

d) Di dare, altresì, atto che, con successivo e separato provvedimento, il Responsabile dell'Area IV, competente per materia, provvederà a disporre la liquidazione delle somme in conformità a quanto statuito dalla Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n.123/2022 RG n.3740/2016;

e) Di dare infine atto che la presente deliberazione, a norma di quanto disposto dall'art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289, sarà trasmessa alla Procura Generale della Corte dei Conti;

f) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attuare con ogni tempestività quanto in essa disposto;



**Il Responsabile dell'Area IV
Lavori Pubblici e Patrimonio
Ing. Irene Gullo**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice
dott.ssa Laura Petitti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3740 del Ruolo Generale degli Af-
fari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

MORICI Salvatore, nato a Santa Flavia (PA) il 3/5/1970
(C.F.: MRCSV70E03I188Z), **DI SALVO Maria**, nata a
Casteldaccia (PA) l'1/7/1972 (C.F.: DSLM-
RA72L41C074R), **MORICI Provvidenza Maria**, nata a Pa-
lermo (PA) il 16/12/1992 (C.F.: MRCPVV92T56G273M),
MORICI Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 21/12/1995
(C.F.: MRGPP95T29G273W), e **MORICI Giovanni**, nato
a Palermo (PA) il 31/05/1994 (C.F.:
MRGNN94E31G273L), tutti residenti in Santa Flavia
(PA) in Corso Filangeri n. 109, rappresentati e difesi, per
mandato in atti, dall'avv. Serafina Prestigiacomò;

– attori –

CONTRO

COMUNE DI SANTA FLAVIA, in persona del Sindaco



pro tempore, domiciliato presso la Casa comunale sita in Santa Flavia, nella Via Consolare n. 85 (C.F.: 00121130827), rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Ugo Vassallo Paleologo;

– *convenuto* –

E

A.M.A.P. s.p.a. (P. I.V.A. 04797200823), in persona in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Aurelio Anselmo;

– *terza chiamata in causa* –

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 4/11/2021 le parti concludevano come da note di trattazione scritta precedentemente depositate, cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Provvidenza Maria, Morici Giuseppe e Morici Giovanni citavano il Comune di Santa Flavia, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: <<*voglia l'On.le Tribunale adito, rejectis adversis, NEL MERITO – condannare, il Comune di Santa Flavia, in persona del Sindaco pro-tempore, ad ottemperare agli obblighi stabiliti per legge e quindi a provvedere all'immediato ripristino dell'efficienza e della funzionalità della rete fognaria di Corso Filangeri n. 109; - dichiarare il Comune di Santa*



Flavia, in persona del Sindaco pro tempore, responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Sig. Morici Salvatore, Morici Provvidenza Maria, Morici Giovanni, Morici Giuseppe e Di Salvo Maria, in conseguenza della risalita di liquami, dei miasmi frequenti e dei cattivi odori lamentati e per l'effetto condannare detto Comune, in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore degli attori, a titolo risarcimento danni, alla somma liquidata dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda e fino al soddisfi;

- con vittoria di spese, i.v.a. e c.p.a. previsti per legge>>.

A tali conclusioni gli attori premettevano: a) che i coniugi Morici-Di Salvo erano comodatari di un immobile sito in Santa Flavia Corso Filangieri n. 109, piano terra (di proprietà di Morici Giovanni, nato il 28/1/1937, padre di Morici Salvatore), in cui abitavano con i figli Provvidenza, Giovanni e Giuseppe; b) che a causa dell'errata configurazione del sistema di allaccio tra lo scarico dell'abitazione e l'impianto fognario comunale l'immobile era interessato da infiltrazione di liquami <<di ogni genere>>, che risalgono in occasione delle piogge; c) di avere richiesto più volte l'intervento del Comune, senza esito; d) che il Comune doveva ritenersi responsabile dei danni da essi subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.

Si costituiva il Comune di Santa Flavia, che, premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29 Gennaio



2016 era stato approvato l'affidamento trentennale ad AMAP s.p.a. del Servizio Idrico Integrato, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in causa AMAP s.p.a.; in via subordinata, il Comune eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda e concludeva nei seguenti termini: <<- *preliminarmente*

dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Santa Flavia, in quanto la gestione del Servizio Idrico Integrato risulta affidata ad AMAP s.p.a., e prima ancora a Acque Potabili Siciliane in liquidazione;

- in subordine, nella contestata ipotesi in cui la superiore eccezione non dovesse essere accolta, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti nella presente comparsa.

- Rigettare le richiesta istruttorie di controparte in quanto esplorative.

- Con vittoria di spese del presente giudizio>>.

All'udienza del 12/06/2017 il GI autorizzava la chiamata in causa di AMAP s.p.a., che, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti, in quanto <<*l'AMAP S.p.A. non è responsabile e non può essere chiamata a rispondere di quei danni conseguenti al sottodimensionamento della rete fognaria cittadina, suoi difetti di costruzione e/o sua assoluta mancanza, ma – in forza del contratto di stipulato con il Comune di Santa Flavia – ha assunto esclusivamente la sola ge-*



stione del "Servizio Idrico Integrato">>. In via subordinata, la terza chiamata eccepiva l'infondatezza della domanda e concludeva nei seguenti termini: <<- PRELIMINARMENTE, nel rito, ritenere e dichiarare per i motivi spiegati in premessa il difetto di legittimazione passiva dell'AMAP S.p.A., rispetto ai fatti dedotti in giudizio da parte attrice e, conseguentemente dichiararne l'estromissione dal presente giudizio; - nel merito, senza recesso dalla superiore richiesta, ritenere e dichiarare, per i motivi spiegati in premessa, infondate in fatto ed in diritto le domande spiegate dagli attori nei suoi confronti, rigettandole integralmente; - con vittoria di spese di lite>>.

La causa veniva istruita con produzione documentale e C.T.U.

Dalla relazione espletata in corso di causa è emersa la fondatezza delle doglianze degli attori in merito alle infiltrazioni provenienti dalla rete fognaria.

Il c.t.u. ha infatti riscontrato <<la sussistenza di infiltrazioni all'interno dell'abitazione stessa in quantità tali da contribuire a rendere gli ambienti insalubri e, di conseguenza, non abitabili>>, la cui causa è da ricondurre <<ad un errata progettazione ed esecuzione del tratto fognario che collega i pozzetti di ispezione posti a margine dell'abitazione degli odierni attori con la pubblica fognatura, oltre che ad una mancata pulizia degli stessi>> (cfr. pagg. 6-7 della relazione depositata l'8/9/2020).



In particolare, all'esito degli accertamenti eseguiti, il consulente ha evidenziato quanto segue: <<(…) la causa è da ricercare principalmente ad una errata progettazione e/o esecuzione del tratto fognario che collega i pozzetti di ispezione posti a margine dell'abitazione degli odierni attori con la pubblica fognatura.

Da rilievo eseguito, il tratto denominato "1" (vedasi allegata planimetria di rilievo) mostra una pendenza di poco superiore all'1%, assolutamente insufficiente ad assicurare il naturale deflusso di ciò che viene immesso in fognatura.

Ciò si traduce, in mancanza di una adeguata e periodica pulizia del tratto interessato, in una possibile fonte di intasamento del tratto.

Ancor di più, stante la lievissima pendenza, è assolutamente ipotizzabile che, in un conteso ove il canale principale sia interessato da eventi di piena collegati ad eventi meteorici, con buona probabilità vi sarebbe un ritorno dei reflui fino al pozzetto di ispezione e da lì direttamente dentro casa.

(…)

È parere del sottoscritto che l'errata progettazione e/o esecuzione del tratto fognario sopra citato, sia da attribuire alle competenze del Comune di Santa Flavia che, a meno di accordi contrattuali con il cessionario del servizio idrico integrato, sconosciuti al sottoscritto, è e rimane l'ente proprietario della condotta.

Quanto alla periodica e adeguata manutenzione/pulizia, la stessa ricade invece in capo al cessionario del servizio idrico integrato>>.

Ciò posto, va disattesa l'eccezione di "difetto di legittima-



zione passiva” sollevata dal Comune.

Ed invero, <<Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ed eseguire tutti lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera>> [Così Cass., sez. I, 16 aprile 1997, n. 3248; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese per i danni derivati ad un privato dal cattivo funzionamento del sistema fognario e aveva affermato la responsabilità del Comune di Bitonto, proprietario di quel tratto di fogna, avendo accertato che i danni lamentati derivavano dall'omessa esecuzione di un'opera di straordinaria manutenzione alla cui esecuzione il concessionario, per convenzione, non era tenuto; si veda anche Cass., sez. III. 2 aprile 2004, n. 6515: <<È configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 cod.civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 cod.civ., da



cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito>>].

Non può dubitarsi, alla luce dei superiori principi, della responsabilità del Comune, *ex art. 2051 c.c.*, cui è certamente imputabile l'erronea progettazione ed esecuzione del tratto fognario che collega i pozzetti di ispezione posti a margine dell'abitazione degli odierni attori con la pubblica fognatura, e che è il soggetto certamente tenuto all'esecuzione delle opere volte ad ovviare alle errate pendenze.

In accoglimento, quindi, della domanda attrice, il Comune di Santa Flavia va condannato all'esecuzione delle opere descritte dal CTU alla pag. 9 della relazione e nella allegata scheda tecnica [*<< (...) è parere del sottoscritto di risolvere le problematiche riscontrate inserendo ad ogni tratto (tratto 1 e tratto 2), subito dopo i pozzetti di ispezione, delle valvole antiriflusso come quella sotto riportata, le cui caratteristiche sono ben visibili nella allegata documentazione.*

Trattasi di una valvola particolarmente adatta allo scopo che praticamente consentirebbe ai liquami di andare verso il collettore principale ma che non permette il transito inverso.

Di facile installazione, considerato l'acquisto di n. 2 valvole, di n. 2 pozzetti pedonabili 50x50, di un minimo di raccorderia, materiale di consumo e n. 2 operai qualificati muniti di mezzi e attrezzatura, il costo stimato per l'intervento non supererebbe la cifra di € 1.800,00 oltre I.V.A. nei termini di legge, cifra destinata a diminuire in virtù



del possibile ribasso applicato dalla ditta esecutrice>>].

Al contempo, tuttavia, va affermata la concorrente responsabilità, nella causazione dei danni riportati dagli attori, dell'ente concessionario, per l'omessa manutenzione del tratto della condotta fognaria interessato (cfr. relazione di CTU, pagg. 6-7).

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il comune convenuto e la terza chiamata in causa vanno dichiarati solidalmente responsabili dei danni subiti dagli attori, avuto riguardo al disposto dell'art. 2055 c.c. (cfr. sul punto Cass., sez. III, 25.3.1999, n. 2814: *<<L' articolo 2055, primo comma, cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone - e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa - la cui responsabilità solidale rende irrilevante, rispetto al danneggiato, l' accertamento sul rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata>>).*

Venendo alla quantificazione dei danni, si osserva che gli attori hanno lamentato, in primo luogo, il danno non patrimoniale derivante dall'insalubrità dell'ambiente.

Va al riguardo osservato, in via del tutto preliminare, che la giurisprudenza di legittimità, nell'ultimo decennio, ha inteso ridisegnare la categoria del danno non patrimoniale risarcibile, espungendone i pregiudizi inconsistenti (o bagatel-



lari), che avevano trovato occasionalmente tutela nei giudizi di merito e che, tuttavia, non assurgono a lesioni meritevoli di tutela, e le duplicazioni ingiustificate delle voci di danno.

Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. Con la sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008 la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno alla qualità dell'esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari), con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute ovvero conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia.

Nell'attuale assetto interpretativo dell'art. 2059 c.c. delineato dalle pronunce della giurisprudenza di legittimità, <<il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'uni-



tario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomicamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale>> (così Cass., 24 settembre 2014, n. 20111).

Di tutti tali danno, ove essi ricorrano cumulativamente, occorre tener conto in sede di liquidazione del pregiudizio inferito in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione (cfr. Cass., 15 gennaio 2014, n. 687).

Con specifico riferimento alla risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la Corte di Cassazione ha più volte affermato già in passato che, pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (cfr. Cass. n.7875 del 2009).

Orbene, venendo alla vicenda in esame, le risultanze della CTU, le generiche contestazioni del convenuto e della terza chiamata, nonché le eloquenti fotografie in atti inducono a ritenere provato che agli attori sia stato impedito, in conseguenza della ricorrente presenza di liquami e di scarafaggi, di godere pienamente della propria abitazione.

Tale situazione, lungi dal potersi derubricare a mero fastidio temporaneo, va invece qualificata in termini di mancato



godimento, sia del diritto proprietà, sia della vita privata e familiare, tenuto conto del periodo e dell'entità delle lesioni. Diritti, questi ultimi, espressamente garantiti dalla CEDU, e pertanto parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano, in virtù del rinvio mobile operato dall'art. 117 Cost, nei termini chiariti da Corte cost. con sentt. nn. 348 e 349/2007.

Va quindi fatta applicazione del principio di diritto sancito da Cassazione civile, sez. III, 16/10/2015, n. 20927, secondo cui *<<è risarcibile il danno non patrimoniale per immissioni intollerabili quando l'immissione leda diritti costituzionalmente garantiti quali l'inviolabilità del domicilio e la tutela della famiglia, anche a prescindere e in mancanza della prova di aver subito un danno biologico, potendosi porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso da quello alla salute, la cui lesione seguito di immissioni illecite violi il danno al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 Cedu>>*.

Tale danno, da determinarsi in via necessariamente equitativa, si liquida nella misura, ritenuta congrua in considerazione del periodo di protrazione del predetto disagio, di Euro 2.000,00 per ciascuno degli attori, già all'attualità.

Vanno invece disattese le ulteriori richieste di risarcimento danni, non essendo stata fornita prova del danneggiamento di beni mobili, né di un danno alla salute in capo agli attori.

In conclusione, il convenuto e la terza chiamata vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuno degli attori,



della somma di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 5.427,31, di cui euro 4.835,00 per compensi e euro 592,31 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge; il tutto con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di tutti gli attori al patrocinio a spese dello Stato.

Del pari, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in pari misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

– Condanna il Comune di Santa Flavia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all'esecuzione delle opere descritte dal CTU alla pag. 9 della relazione depositata in data 8/9/2020 e nella allegata scheda tecnica;

– Condanna il convenuto Comune di Santa Flavia e la terza chiamata AMAP s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Provvidenza Maria, Morici Giuseppe e Morici Giovanni, della somma di euro 2.000,00 ciascuno, oltre interessi legali



dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;

– Condanna il convenuto Comune di Santa Flavia e la terza chiamata AMAP s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.427,31, di cui euro 4.835,00 per compensi e euro 592,31 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge; con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione di tutti gli attori al patrocinio a spese dello Stato;


– Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in pari misura.

Così deciso in Termini Imerese, in data 16/02/2022.

Il Giudice

Dr.ssa Laura Petitti





COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana Di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 19 /2022

Il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 17:00, in continuazione di seduta, si è riunito in teleconferenza, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n 54 del 03/05/2021 per esprimere parere sulla proposta di C.C. n. 01 del 24/05/2022, trasmessa a mezzo pec il 27/05/202, avente per oggetto: “

“Contenzioso Morici salvatore e al. C/o Comune di Santa Flavia; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 R.G n. 3740/2016.”

Sono presenti:

D.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott.ssa Trifirò Maria Laura	Componente
Dott. Stefano Perrone	Componente

Vista la proposta di deliberazione in questione;

IL COLLEGIO

Premesso che:

Documento firmato digitalmente

Pag. 1 di 3

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art.191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art.194 del D.lgs 18.08.2000 n.267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: *“Contenzioso Morici salvatore e al. C/o Comune di Santa Flavia; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 R.G n. 3740/2016.”*

Considerato :

Che a seguito del mal funzionamento della rete fognaria comunale i Sig.ri Morici Salvatore, Di Salvo Maria, Morici Provvidenza, Morici Giuseppe e Morici Giovanni citavano il Comune di Santa Flavia chiedendo la condanna al risarcimento dei danni;

Che il Comune di Santa Flavia con sentenza n. 123/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile è stato condannato al pagamento, in solido con AMAP S.P.A – Servizio Idrico Integrato – *della somma complessiva di € 19.629,36;*

RITENUTO che ricorre la fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs n.267/00 di competenza consiliare, previa proposta deliberativa da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 234 del medesimo Decreto e limitatamente alla quota di competenza quantificata al 50% del totale e quindi € 9.814,68 come meglio specificato nel prospetto contenuto nell'ambito della proposta in questione,

Considerato che la somma di € 9.814,68. Trova copertura sui capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022 così come attestato dal responsabile del servizio finanziario dott Angelo Benfante;

Valutato che si rendono applicabili i dispositivi dell'art. 194 c. 1 lettera a del d.Lgs 267/2000 e smi;

Tutto quanto sopra visto, considerato, valutato

ESPRIME

Parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio formatosi a seguito della sentenza n. 123/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile, per l'importo complessivo di € 9.814,68 nei confronti dei soggetti specificati nella proposta e per l'importo per ognuno in esso indicato in quanto fattispecie riconducibile ad ipotesi di cui all' articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n 267/2000.

Si precisa che l'importo oggetto di riconoscimento, pari al 50% di quanto dovuto, rappresenta la quota di competenza dell'ente poichè condannati in solido con la società AMAP S.P.A.

Si richiede la trasmissione della presente deliberazione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza della disposizione di cui all'articolo 23, comma 5 della legge n° 289/2002.

D.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott.ssa Trifirò Maria Laura	Componente
Dott. Stefano Perrone	Componente



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

OGGETTO: Verbale n. 08/2022 del 23 agosto 2022

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di agosto alle ore 14:55 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare, per affrontare la discussione sui seguenti punti

- 1) "Contenzioso Morici Salvatore et al. C/o Comune di Santa Flavia – Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 RG n. 3740/2016".
- 2) "Contenzioso Comune di Santa Flavia C/o Calabrese Eurotech s.r.l. – Riconoscimento debito fuori bilancio - Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni".
- 3) "Ratifica terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed al DUP 2021/2023 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2021, Giunta Comunale n. 54 del 30/06/2022".
- 4) "Variazione deliberazione 62 del 29/07/2022 a seguito modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022".

Sono presenti i consiglieri, Busalacchi, Maggiore, Sanfilippo e Venturi.

Assume la presidenza il Consigliere Venturi.

Il Presidente rappresenta che il Consigliere Tripoli ha avuto un imprevisto è pertanto si ritiene assente giustificato.

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente il contenzioso Morici Salvatore et al. C/o Comune di Santa Flavia – Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile n. 123/2022 RG n. 3740/2016, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente il contenzioso Comune di Santa Flavia C/o Calabrese Eurotech s.r.l. – Riconoscimento debito fuori bilancio - Ordinanza Tribunale di Termini Imerese Sezione Esecuzioni, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il terzo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente la ratifica terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ed al DUP 2021/2023 ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2021, Giunta Comunale n. 54 del 30/06/2022, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile mentre il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente già in fase di deliberazione di Giunta Comunale.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

Si procede con il quarto punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente la variazione deliberazione 62 del 29/07/2022 a seguito modifica regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022, viene esposta dal responsabile finanziario rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono votando favorevolmente in maniera unanime.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 16:05.

I componenti
F.to Busalacchi
F.to Maggiore
F.to Sanfilippo

Il Presidente
F.to Venturi

